

**Protocollo di rapporto inter istituzionale tra
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e
Uffici Giudiziari del Distretto della Corte d'Appello di Trieste
a favore di soggetti sottoposti a giudizio che presentano segni di sofferenza
psichica, nell'ambito del programma regionale di superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari**

Considerato che il Decreto Legge 31 marzo 2014 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, ha definito la proroga al 31 marzo 2015 del termine per la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari (di seguito OPG).

Preso atto che la norma innanzi citata apporta sviluppi relativi al processo nazionale di superamento degli OPG, responsabilizzando le Regioni nell'attuazione di percorsi alternativi all'internamento.

In particolare prevede che:

- Il Giudice, anche di sorveglianza, adotta di norma misure alternative al ricovero in OPG, salvo eccezioni, anche per misure provvisorie e per dimissioni dall'OPG;
- non si attribuisce la pericolosità sociale perché la persona è emarginata. Le condizioni economico sociali dell'individuo e la mancanza del progetto terapeutico individuale non possono più motivare la pericolosità sociale e quindi l'internamento;
- le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (di seguito REMS) diventano una soluzione residuale, viste le nuove disposizioni che privilegiano le misure alternative all'internamento e quelle relative alla pericolosità sociale;
- Il rispetto delle norme sul superamento degli OPG è per le Regioni adempimento obbligatorio nella verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Preso atto che in data 26 febbraio 2015 è stato sancito l'Accordo concernente le disposizioni per il definitivo superamento degli OPG in attuazione del Decreto ministeriale 1 ottobre 2012, emanato in applicazione dell'art. 3 ter, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014 n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81.

All'art. 7 di detto Accordo si prevede che, al fine di ridurre il rischio di nuove forme di istituzionalizzazione, è necessario stipulare opportuni accordi con la Magistratura individuando le modalità di collaborazione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni normative di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, inerenti l'applicazione delle misure di sicurezza detentive, la loro trasformazione e l'eventuale applicazione di misure di sicurezza, anche in via provvisoria, non detentive.

Le Parti convengono quanto segue

Art. 1

Obiettivi comuni

Il presente Protocollo ha l'obiettivo di facilitare il compito delle istituzioni coinvolte nella valutazione giudiziaria e nella cura e riabilitazione di autori di reato che manifestino segni di sofferenza psichica, nonché di scongiurare percorsi che confliggano con le prassi terapeutiche ed assistenziali vigenti nei servizi regionali per la salute mentale e programmate dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 2
Modalità

La Regione si impegna a fornire, attraverso i Dipartimenti di salute mentale delle Aziende per l'assistenza sanitaria, consulenza al Giudice di merito nella fase di valutazione giudiziaria di persone che presentino segni di sofferenza psichica.

Quando il cittadino indagato/imputato è in carico ai servizi per la salute mentale regionali, il responsabile del Dipartimento di salute mentale territorialmente competente potrà relazionare urgentemente al Giudice e sarà disponibile ad essere ascoltato nelle fasi di indagine. Se il medesimo è un residente nello stesso Dipartimento, lo stesso Dipartimento proporrà il percorso terapeutico, comunicandolo al Magistrato. Nel caso in cui il cittadino è ristretto in un Istituto penitenziario il Dipartimento di salute mentale, territorialmente competente, potrà relazionare al Magistrato sulle condizioni del soggetto, esprimendosi circa possibili alternative alla detenzione.

Il referente sanitario delle richieste dell'autorità giudiziaria sarà il Direttore del Dipartimento di salute mentale territorialmente competente in relazione alla residenza del soggetto, o un suo delegato, che provvederà a smistare la richiesta all'interno delle competenze dipartimentali.

Al Tribunale richiedente saranno forniti i relativi recapiti telefonici.

Nel caso di persone senza fissa dimora e per i soggetti privi di permesso di soggiorno, la Regione individuerà il Dipartimento di salute mentale che collaborerà alla valutazione giudiziaria.

Giova precisare che ferma l'interlocuzione del Giudice con i responsabili dei Dipartimenti di salute mentale e dei medesimi con il perito, spetta poi a quest'ultimo in prima battuta individuare e successivamente al Giudice, decidere, in caso di pericolosità sociale, la misura in concreto applicabile e adeguata.

Perché si chiuda l'anello della potenziale collaborazione inter istituzionale tra Autorità giudiziaria e Servizi per la salute mentale della Regione, sia per gli imputati reclusi che per quelli cui non fosse applicata la custodia cautelare in carcere, in caso di Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) o perito è auspicabile che il Giudice aggiunga, ai quesiti di rito posti ai medesimi, l'invito a prendere contatti con il Dipartimento di salute mentale territorialmente competente per residenza anagrafica del soggetto, per la definizione di percorsi effettivamente praticabili.

Art. 3


Revisione e aggiornamento

Il presente Protocollo ha validità di un anno e sarà tacitamente rinnovato, salvo disdetta formale di una delle Parti, almeno tre mesi prima della scadenza. Può essere aggiornato o modificato anche prima di tale scadenza, su richiesta di una delle Parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Il Direttore centrale salute integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia


IL DIRETTORE CENTRALE
dott. Adriano MARCO LONGO


Per la Corte D'Appello di Trieste

Il Presidente


IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Mario Trianous


Per il Tribunale di Sorveglianza di Trieste
Il Presidente

IL PRESIDENTE
(dott.ssa Antonella G. MAGNAVITA)




Per il Tribunale di Gorizia
Il Presidente

Il Presidente del Tribunale
Giovanni Sansone




Per il Tribunale di Pordenone
Il Presidente

IL PRESIDENTE
Dr. FRANCESCO PEDDIA




Per il Tribunale di Udine
Il Presidente

Dott. FRANCESCO VENIER



Per il Tribunale di Trieste
Il Presidente

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Matteo Giovanni Trulli



Trieste, 21 OTT. 2015